

# Natura reddituale dello "sconto energia" praticato agli ex dipendenti del comparto elettrico

di Francesco Garganese (\*)

Le imprese erogatrici dei servizi di fornitura di energia elettrica remunerano talvolta i propri dipendenti attraverso il riconoscimento del c.d. **sconto energia**, una riduzione sulla tariffa di vendita dell'energia che viene pattuita sulla base di **accordi contrattuali**. Quale forma di retribuzione in natura, lo "sconto energia" costituisce **reddito** del **percettore**, imponibile ai fini **IRPEF**, ove superiore a certi limiti quantitativi. Lo stesso beneficio viene riconosciuto anche ai lavoratori in pensione, subendo, a titolo di reddito di lavoro dipendente, un prelievo alla fonte da parte dell'Ente previdenziale nell'anno successivo a quello di fruizione. Tuttavia, con riferimento ai **lavoratori in pensione**, la **natura giuridica** del beneficio e il relativo **regime impositivo** hanno costituito più volte oggetto di esame da parte della giurisprudenza con esiti non sempre univoci. Tanto è vero che ancora oggi, nonostante sia per ultima intervenuta la Corte di cassazione, taluni profili della fattispecie appaiono non compiutamente esaminati e inducono a ritenere, pertanto, **non** del tutto **risolte** le suddette **problematiche**.

Ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R., il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Con la locuzione "valori in genere" il legislatore ha inteso riferirsi a quelle forme di elargizione in natura che talvolta vengono corrisposte al lavoratore in aggiunta alla ordinaria remunerazione in denaro. Trattasi di agevolazioni, note in dottrina come *fringe benefit*, che assumono la finalità di incentivare la produttività del lavoratore e che il destinatario può utilizzare anche nella propria sfera personale (1). Si pensi, ad esempio, alla concessione

gratuita di autovetture o cellulari, ai buoni pasto, alle convenzioni con compagnie assicurative per la fruizione di premi ridotti, finanche agli sconti praticati sulle tariffe al consumo di prodotti energetici.

Ai fini IRPEF, i compensi in natura, a norma dell'art. 9, comma 3, del T.U.I.R., concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del percettore in base al loro valore normale (2) e risultano imponibili anche qualora siano erogati in favore del coniuge o altro familiare del lavoratore (cfr. art. 51, comma 3, del T.U.I.R.). L'imponibilità è, però, esclusa laddove il valore complessivo dei compensi in natura percepito nell'anno sia inferiore a 258,23 euro (3).

(\*) *Dottore di ricerca in diritto tributario. Avvocato in Brindisi e Roma presso Girelli Studio Legale Tributario*

(1) Sulla nozione e sulla disciplina civilistica dei *fringe benefit*, si veda Roma, *La retribuzione*, Torino, 1993; Pessi, v. "Retribuzioni", in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, 1997, pag. 6; Zoli, v. "Retribuzione (impiego privato)", in *Dig. it.*, IV ed., Torino, 1996; Boer, "Prestazioni in natura, servizi aziendali e contribuzione previdenziale", in *Riv. dir. lav.*, 1994, pag. 519; Pagliero, "I *fringe benefits*", in *Dir. prat. lav.*, n. 49/1993. Sul trattamento fiscale dei *fringe benefit*, si segnalano, invece, i contributi di Crovato, "Riflessioni sul trattamento tributario dei compensi in natura", in *Rass. trib.*, 1990, I, pag. 663; Sacchetto, "I *fringe benefits* nel Testo Unico", in *Corr. Trib.*, 1988, pag. 3443; Tognoni, "I *fringe benefits*", in Ficari (a cura di), *Il reddito di lavoro dipendente*, Torino, 2002, pag. 55; Uricchio, "La determinazione del

reddito di lavoro dipendente", in D'Amati (a cura di), *La disciplina tributaria del lavoro dipendente*, Padova, 2003, pag. 256; Tocci, "Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)", in Tinelli (a cura di), *Commentario al Testo unico delle imposte sui redditi*, Padova, 2009, pag. 422. Inoltre, il tema dei *fringe benefit* ha costituito oggetto di approfondimento da parte della Amministrazione finanziaria in vari documenti di prassi tra cui, in particolare, C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E.

(2) L'argomento è stato approfondito da Carpentieri, *Redditi in natura e valore normale ai fini delle imposte sui redditi*, Milano, 1997.

(3) Nel caso in cui il valore della retribuzione in natura superi la soglia di 258,23 euro annui, essa costituirà reddito imponibile del percettore per l'intero ammontare e non solo per l'eccedenza.